

## PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA E GREEN PASS

Il D.L. 105/2021, **rinviano il termine dello stato di emergenza dal 31.07 al 31.12.2021**, proroga contestualmente la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza Covid-19.

Per il periodo dal 1.08 al 31.12.2021, sono conseguentemente estese le misure di contenimento adottate con Dpcm 2.03.2021.

Il provvedimento inoltre proroga fino al 31.12.2021 i termini di una serie di disposizioni legislative già introdotte in relazione alla situazione emergenziale derivante dalla diffusione della pandemia e modifica i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni per l'applicazione di misure differenziate di contenimento del contagio.

Infine, il provvedimento **introduce il green pass**, con l'obbligo di esibirlo per accedere nei luoghi e negli eventi a maggior rischio di contagio (ristoranti al chiuso, spettacoli ed eventi sportivi, musei, piscine al chiuso, palestre, centri benessere, sagre, fiere, convegni, congressi, centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso, concorsi pubblici), che sarà in vigore dal 6.08 e fino al 31.12.2021, termine dello stato di emergenza.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività saranno tenuti a verificare, tramite il Qr code presente sulla certificazione verde, la validità del green pass, nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario.

Nessun altro dato personale contenuto nel certificato (informazioni sulla vaccinazione, sulla guarigione dal Covid o sul tampone) potrà essere acquisita dai gestori. I certificati potranno essere esibiti anche in versione cartacea e potrà essere richiesto agli utenti di esibire un documento di identità per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici.



**STUDIO BMGR**  
DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI  
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

**I gestori che non controlleranno le certificazioni e gli utenti che, senza green pass, usufruiranno dei servizi vietati sono soggetti alla sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.**

**In caso di reiterate violazioni dell'obbligo di verifica delle certificazioni, i gestori subiranno la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni.**

Crema, li 28.07.2021

Studio Prof.Ass.Magnoni-Riboli